

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 270/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 199 pfi 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Alex CAPOZZI, Christian CARAFA, Francesco GAGLIANO, Vito PAGLIACCIO, Pietro PIFANO e Nino TRAINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALEX CAPOZZI, calciatore della società Città di Termoli all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92 delle N.O.I.F., perché in occasione delle partite *Roseto - Città di Termoli* del 31.03.2019 e *Roccasicura - Città di Termoli* del 20.04.2019, entrambe valide per il campionato di eccellenza del Molise, benché ritualmente convocato, non si presentava deliberatamente al punto di incontro convenuto dal quale partire per effettuare la trasferta e questo in segno di protesta contro la società per il ritardo nella corresponsione delle spettanze economiche maturate in proprio favore. Tale comportamento ha determinato l'impossibilità per la Società Città di Termoli di disputare le due gare per mancanza di calciatori causandone la sconfitta a tavolino nonché ammende e punti di penalizzazione;

CHRISTIAN CARAFA, calciatore della società Città di Termoli all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92 delle N.O.I.F., perché in occasione delle partite *Roseto - Città di Termoli* del 31.03.2019 e *Roccasicura - Città di Termoli* del 20.04.2019, entrambe valide per il campionato di eccellenza del Molise, benché ritualmente convocato, non si presentava deliberatamente al punto di incontro convenuto dal quale partire per effettuare la trasferta e questo in segno di protesta contro la società per il ritardo nella corresponsione delle spettanze economiche maturate in proprio favore. Tale comportamento ha determinato l'impossibilità per la Società Città di Termoli di disputare le due gare per mancanza di calciatori causandone la sconfitta a tavolino nonché ammende e punti di penalizzazione;

FRANCESCO GAGLIANO, calciatore della società Città di Termoli all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92 delle N.O.I.F., perché in occasione delle partite *Roseto - Città di Termoli* del 31.03.2019 e *Roccasicura - Città di Termoli* del 20.04.2019, entrambe valide per il campionato di eccellenza del Molise, benché ritualmente convocato, non si presentava deliberatamente al punto di incontro convenuto dal quale partire per effettuare la trasferta e questo in segno di protesta contro la società per il ritardo nella corresponsione delle spettanze economiche maturate in proprio favore. Tale comportamento ha determinato l'impossibilità per la Società Città di Termoli di disputare le due gare per mancanza di calciatori causandone la sconfitta a tavolino nonché ammende e punti di penalizzazione;

VITO PAGLIACCIO, calciatore della società Città di Termoli all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92 delle N.O.I.F., perché in occasione delle partite *Roseto - Città di Termoli* del 31.03.2019 e *Roccasicura - Città di Termoli* del 20.04.2019, entrambe valide per il campionato di eccellenza del Molise, benché ritualmente convocato, non si presentava deliberatamente al punto di incontro convenuto dal quale partire per effettuare la trasferta e questo in segno di protesta contro la società per il ritardo nella corresponsione delle spettanze economiche maturate in proprio favore. Tale comportamento ha determinato l'impossibilità per la Società Città di Termoli di disputare le due gare per mancanza di calciatori causandone la sconfitta a tavolino nonché ammende e punti di penalizzazione;

PIERO PIFANO, calciatore della società Città di Termoli all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92 delle N.O.I.F., perché in occasione delle partite *Roseto - Città di Termoli* del 31.03.2019 e *Roccasicura - Città di Termoli* del 20.04.2019, entrambe valide per il campionato di eccellenza del Molise, benché ritualmente convocato, non si presentava deliberatamente al punto di incontro convenuto dal quale partire per effettuare la trasferta e questo in segno di protesta contro la società per il ritardo nella corresponsione delle spettanze economiche maturate in proprio favore. Tale comportamento ha determinato l'impossibilità per la Società Città di Termoli di disputare le due gare per mancanza di calciatori causandone la sconfitta a tavolino nonché ammende e punti di penalizzazione;

NINO TRAINO, calciatore della società Città di Termoli all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92 delle N.O.I.F., perché in occasione delle partite *Roseto - Città di Termoli* del 31.03.2019 e *Roccasicura - Città di Termoli* del 20.04.2019, entrambe valide per il campionato di eccellenza del Molise, benché ritualmente convocato, non si presentava deliberatamente al punto di incontro convenuto dal quale partire per effettuare la trasferta e questo in segno di protesta contro la società per il ritardo nella corresponsione delle spettanze economiche maturate in proprio favore. Tale comportamento ha determinato l'impossibilità per la Società Città di Termoli di disputare le due gare per mancanza di calciatori causandone la sconfitta a tavolino nonché ammende e punti di penalizzazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alex CAPOZZI, Christian CARAFA, Francesco GAGLIANO, Vito PAGLIACCIO, Pietro PIFANO e Nino TRAINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di squalifica per il Sig. Alex CAPOZZI, di 20 (venti) giorni di squalifica per il Sig. Christian CARAFA, di 20 (venti) giorni di squalifica per il Sig. Francesco GAGLIANO, di 20 (venti) giorni di squalifica per il Sig. Vito PAGLIACCIO, di 20 (venti) giorni di squalifica per il Sig. Pietro PIFANO, di 20 (venti) giorni di squalifica per il Sig. Nino TRAINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina